



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXII – COMUNE DI INDUNO OLONA

CUP: B73D23000910004

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO I.7 art.22)

PE. 02 – Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1.2 - DEFINIZIONI	1
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	2
1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	2
1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE *	2
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO	2
ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	3
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	4
ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA	4
ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA	4
CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	4
ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	5
CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	5
ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI	5
ART. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	6
ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	6
ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	8
ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	8
ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	9
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	10
ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE	10
ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO	10
ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO	10
ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE	12
ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	12
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	12

ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI.....	13
ART. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	13
ART. 7.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	13
ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE.....	13
ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI.....	14
ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE	14
CAPITOLO 8 - CAUZIONI E GARANZIE.....	15
ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	15
ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	16
ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE.....	17
ART. 8.4 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE	17
CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	17
ART. 9.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	17
ART. 9.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	18
CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO	18
ART. 10.1 -SUBAPPALTO E COTTIMO.....	18
ART. 10.2 -RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO.....	20
ART. 10.3 -PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI.....	20
ART. 10.4 -SUBAFFIDAMENTI	20
CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	21
ART. 11.1 -ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	21
ART. 11.2 -CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.....	21
ART. 11.3 -PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	22
CAPITOLO 12 - NORME FINALI	22
ART. 12.1 -OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	22
ART. 12.2 -DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	23
ART. 12.3 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	24
ART. 12.4 -OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	27
ART. 12.5 -PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	28
ART. 12.6 -CUSTODIA DEL CANTIERE.....	29
ART. 12.7 -SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI.....	29
ART. 12.8 -CARTELLO DI CANTIERE	29
ART. 12.9 -SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	31
ART. 12.10 - CONTROVERSIE.....	31
ART. 12.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	32
Art. 12.12 - RECESSO	33
ART. 12.13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	33

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
TABELLA "B"	CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ <i>Amministrazione</i> | Comune di Induno Olona – Stazione Appaltante; |
| ▪ <i>Appaltatore</i> | L'Impresa Esecutrice dei lavori; |
| ▪ <i>Capitolato Generale</i> | il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore; |
| ▪ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ▪ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |

¹ Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- g) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'art. 1, comma 2, lettera s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. 50/2016;
- h) Prezziario Regionale 2020 e relative SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- i) Norme di Misurazione e Valutazione contenute e parte integrante del Prezziario Regionale 2020 di cui sopra;
- j) Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Induno Olona adottato dal Consiglio Comunale il 16.3.1992 con delibera atti 79917.492 n. 103 di Reg. e successive modifiche ed integrazioni;
- k) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico;
- l) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- m) Patto d'Integrità;
- n) Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Amministrazione Comunale in data 11.12.2003 e relative Linee guida di applicazione di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 pg n. 9B13/200300415 Div GAB, per importi dei lavori superiori a € 1.500.000,00;
- o) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- p) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
- q) Legge n. 201 del 22/12/2008 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione";
- r) Legge n.2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- s) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- t) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i..
- u) D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- v) legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- w) D.M. n° 37 - 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- x) legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- y) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- z) D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;
- aa) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- bb) D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
- cc) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2008
- dd) D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- ee) Delibera Giunta Comunale PG 355916/2008 del 29/04/2008 - "Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici;
- ff) normativa CEI 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici;
- gg) normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;
- hh) specifiche normative UNI per prestazioni particolari previste da lavorazioni o materiali di Progetto.

- *Progetto* il Progetto Esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale 2023;
- *Prezzario Regionale* Prezzario Regionale 2023
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto;
- *O.M.P.* l'Offerta al Minor Prezzo che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara.
- *Codice dei contratti* il Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- *Regolamento* il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- *Linee Guida ANAC* Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di gara;
- *PSC* Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *POS* Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di INTERVENTI IN PARCHI PUBBLICI, MESSA IN SICUREZZA DI AREE COMUNALI E PER PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI-SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCO MUNICIPALE DI VILLA BIANCH - CUP: B72F23000430002.
2. Il Progetto allegato al presente Capitolato è Esecutivo.
3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.4.1 OBIETTIVI PROGETTUALI - ELENCO DELLE OPERE

Gli obiettivi prioritari sono: 1. la *RIQUALIFICAZIONE DEI MATERIALI* con interventi mirati per migliorarne le condizioni generali dei sottofondi e del piano di calpestio in precario stato di conservazione.

1.4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE

**Altri dettagli sono contenuti nei documenti che costituiscono parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto: Relazione generale; Tavole grafiche; Specifiche Tecniche del Prezzario Regionale.*

a) Ai sensi dell'articolo 43, comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i lavori consistono in:

A. Riqualficazione pavimentazioni in pietra, sostituzione e ampliamento

Le lavorazioni preparatorie riguarderanno la rimozione di tutto il materiale lapideo esistente ammalorato, compresi i relativi sottofondi di allettamento, e l'accatastamento in sede di cantiere

del materiale idoneo al recupero ed al riuso per i soli metri quadri necessari, Seguirà la nuova posa sia di materiale esistente che l'integrazione di quello mancante.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori medesimi è così articolato:

A	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	euro	12.295,08 €
B	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D. Lgs. 81/08)	euro	0 €
A+ B	Importo totale DEL PROGETTO	euro	12.295,08 €

L'appalto è aggiudicato "a corpo".

Il presente appalto "a corpo", si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.-Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori (di seguito D.L.).

L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio **dell'offerta al minor prezzo**, offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.

2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo del Capitolato stesso.
In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 12.3.12 e articolo 12.5.2 lettera l).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.
5. Il Comune di Induno Olona è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, il Comune di Induno Olona ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Induno Olona verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
6. Il Comune di Induno Olona è impegnato nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.
- 7.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

Omissis.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

Omissis

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. **Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:**
 - a) il Capitolato Generale;
 - b) il presente Capitolato Speciale;
 - c) il Computo metrico estimativo e QTE;
 - d) documentazione fotografica

e) Relazione illustrativa

ART. 3.2 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto. Il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
 2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
 3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente 1.000.000 euro.La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso
1. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

2. Oltre alle somme indicate nei precedenti commi, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
3. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

ART. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. L'Appaltatore si obbliga al rispetto della scadenza indicata dal cronoprogramma lavori di cui all'art. 4.5 ed il superamento di detto termine costituisce inadempimento del Contratto d'Appalto.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e ove possibile secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto.
Richiamato quanto stabilito all'art. 4.5 comma 3), l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media giornaliera di n. 3 maestranze presenti in cantiere; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 2.1 comma 1.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.
5. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 – comma 11 – del Codice dei Contratti, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto con l'appaltatore uscente, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 121 del Codice dei Contratti.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

2. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:

- a) nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) in occasione di nevicate;
- c) qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;
- d) qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11 (undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo l'obbligo di interventi urgenti resi necessari dalle precipitazioni atmosferiche;
- e) necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.120 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 121, comma 6, del Codice dei Contratti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.
4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 121 comma 2 del Codice dei Contratti, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 121 comma 5 del Codice dei Contratti, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 121 comma 5 del Codice dei Contratti, nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di varianti, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA, PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto.
2. Il cronoprogramma non contiene le scadenze intermedie tassative e non tassative.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. "OMISSIS"
5. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
6. Con cadenza mensile a partire dall'inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
7. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori,

mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) per coordinamento con prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per intervento o mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per intervento o coordinamento di autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
- d) per necessità od opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 4.5 comma 3 da lui stesso predisposto.
2. "OMISSIS".
3. "OMISSIS".
4. "OMISSIS".
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
8. Le penali irrogate dal Responsabile del Procedimento saranno annotate dal D.L. nel registro di contabilità.
9. Sulla disapplicazione di penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il D.L. e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
10. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
11. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
13. Per la mancata consegna degli elaborati di cui all'art. 12.3, comma 12 e 12.5, comma 2a non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo;

14. Per la mancata consegna della documentazione di cui all'art. 12.3, commi 13a, 13b e 13c e all'art. 12.5, comma 2b verrà applicata una penale **tassativa** giornaliera pari all' 1 ‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze;
15. In mancanza dei collaudi di cui all'art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'appaltatore;
16. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 12.3 comma 14 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
17. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11.1 comma 2 comporterà l'applicazione di una penale **tassativa** giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice dei Contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto d'appalto.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono in unico stato di avanzamento.

ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti

aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice dei Contratti;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario, allegando i seguenti documenti:
 - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 - d) relazione del direttore coi documenti di cui al punto 1) del presente articolo;
 - e) domande dell'esecutore.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.117 comma 9 del Codice dei Contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3, e di quella di cui all'art. 8.4 punto 1) ove prevista.

ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei Contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei Contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D. Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. Per la cessione dei crediti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

CAPITOLO 7- DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE, parte integrante del Listino Prezzi Regione Lombardia anno 2023 e al computo metrico estimativo.

ART. 7.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, a persone e cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati dalla tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il D.L. accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio a difetti e vizi riscontrati dal D.L., lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, delle Linee Guida ANAC e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del D.L.; in caso di controversia si procede ai sensi dell'art. 12.10 comma 2.2 del presente capitolato
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
10. L'accettazione dei materiali da parte del D.L. non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume Specifiche Tecniche, parte integrante del Prezziario Regionale 2020 di cui all'art. 1.2, al presente Capitolato ed ai relativi allegati.

ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezziario Regionale 2023 di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117 del Codice dei Contratti).
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (art. 117, comma 1, del Codice dei Contratti) dev'essere presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 117, comma 8, del Codice dei contratti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Comune di Induno Olona, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione e il conseguente svincolo della garanzia.
5. L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.
6. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
7. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate

durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 12.11, comma 6 del presente Capitolato.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
 - a) Importo di contratto per i rischi di esecuzione,
 - b) Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro) per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.
Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 117, comma 13, del Codice dei Contratti.

ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 117, comma 10, del Codice dei Contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

ART. 8.4 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

“OMISSIS”

CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 9.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120, comma 1 lett. c) e comma 3 del Codice dei Contratti. In particolare:
 - a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
 - b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
 - c) Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei Contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
 - d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma del contratto originario, dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi degli art. 210 e 212 del Codice Contratti.
 - e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
 - f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART. 9.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

ART. 10.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
 - all'art. 119 del Codice dei Contratti ed alle norme ancora in vigore che integrano le condizioni del precedente riferimento.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. B allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;

- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 94 del Codice dei Contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il R.U.P., sentito il D. L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - b) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
 - d) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - f) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 119, comma 14, Codice dei Contratti.
4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 12.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

ART. 10.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 3 lettera a).

ART. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art.119, comma 11, del Codice dei Contratti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 10.4 - SUBAFFIDAMENTI

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

l'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ASL etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6 comma 17.

ART. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.

1. Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate dal Codice dei Contratti.
2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
5. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

ART. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

CAPITOLO 12 - NORME FINALI

ART. 12.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC.
5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti.

ART. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
 - nome e cognome del lavoratore
 - data di nascita
 - nazionalità
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
 - attestazione di presenza
 - attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svoltaL'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento

di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del “Protocollo d’Intesa” di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB. Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D. L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini

dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.

3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 2.
 - b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
 - c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
 - a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
 - b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.
12. E' a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
 - a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc..

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.
 - b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built").
 - c) ove previsto dalla tipologie delle opere in esecuzione:
 - c. 1 l'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica

procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unità realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;

- c. 2 L'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 4.6 comma 14.

14. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. n. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono **esclusi** dall'importo contrattuale, e la proprietà dei suddetti materiali rimane all'Amministrazione. In questo caso sarà riconosciuto all'Appaltatore il rimborso degli oneri di conferimento a discarica, mentre sarà obbligo dello stesso riconoscere all'Amministrazione i compensi derivanti dal riciclaggio dei materiali recuperati. L'Appaltatore resta comunque responsabile civilmente durante il trasporto del materiale di demolizione.
15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
17. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
18. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.

ART. 12.4 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. In ragione del contesto territoriale e della natura dei lavori le possibilità esecutive dell'Appaltatore dovranno essere organizzate in base ai seguenti fattori: stagione irrigua (fine marzo-settembre); necessità produttive agricole; possibili interferenze con le stagioni riproduttive della fauna selvatica.
2. Per quanto riguarda gli interventi sui manufatti idraulici sarà cura dell'appaltatore effettuare un'indagine preventiva finalizzata alla valutazione specifica di ogni singolo manufatto al fine di programmare, in accordo con la D.L. ed i gestori del sistema irriguo, gli interventi di riqualificazione e di ripristino della funzionalità.

ART. 12.5 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i..
- e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 14.
- f. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

- a. "OMISSIS"

3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI

"OMISSIS"

4. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER LO SMALTIMENTO E LA BONIFICA DA AMIANTO

OMISSIS.

5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER "INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI".

OMISSIS

6. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

- 6.1 Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati;
- 6.2 Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulti la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 12.8.4.
- 6.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

ART. 12.6 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.
2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

ART. 12.7 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 12.8 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
 - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'A.S.L.

competente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario, fra i quali anche quelli di cui all'art. 12.5.5 (ove previsti). Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione Comunale, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione Comunale venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

FAC-SIMILE DI CARTELLO

(in alto e in grande)

Ente appaltante : COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore _____
LAVORI DI

Progetto _____ approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____
Concessione Edilizia n. _____ del _____ (o altro titolo autorizzativo)

Responsabile del Procedimento : _____

Progetto _____:

Direzione Lavori :

Progetto _____ Opere in C.A.:

Direzione Lavori Opere in C.A.:

Progetto _____ Impianti:

Direzione Lavori Impianti :

Assistente/i Lavori :

Coordinatore per la Progettazione : _____

Coordinatore per l'Esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni : _____

Notifica Preliminare in data : _____

IMPORTO DEL PROGETTO : (Euro _____)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : (Euro _____)

ONERI PER LA SICUREZZA : (Euro _____)

IMPORTO DEL CONTRATTO : (Euro _____)

DATA DI INIZIO DEI LAVORI : _____

CON FINE LAVORI PREVISTA IL : _____

SOSPENSIONI : DAL _____ **AL** _____

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

IMPRESA ESECUTRICE : _____

Con sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Direttore Tecnico di cantiere : _____

1) Impresa Subappaltatrice : _____

Sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Categoria Lavori : _____

Importo Lavori : Euro _____

2) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Categoria Lavori : _____

Importo Lavori : Euro _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale
Telefono : _____ Fax : _____

ART. 12.9 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 commi 13-14-15-16-17 del presente Capitolato

ART. 12.10 - CONTROVERSIE

1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:

1.1 per le riserve, applicando l'art. 210 del Codice dei Contratti;

1.2 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro competente.

ART. 12.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice dei Contratti l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 122 – comma 1 del Codice dei Contratti.
2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art 122, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti.
3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.1, comma 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti.
 - c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 6 e 7 del presente capitolato;
 - d) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.2 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.5, comma 3, del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6.
 - e) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 3 del presente capitolato.
 - f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
4. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
6. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art.122 del Codice dei Contratti.
7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

- iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 12.12 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 12.13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

Induno Olona, li _____

Il Progettista

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO